

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

1. Scuola di Psicoterapia Cognitiva, S.r.l sede Reggio Calabria Riconosciuta dal MIUR ai sensi dell'articolo 3 della legge 56/89 con D.D. del 12-02-02 G.U. n° 60 del 12-03-2002 Serie Generale

1.1 Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale

1.2 Gestita dalla SPC, S.r.l., corrente in Roma, viale Castro Pretorio, 116

1.3 Riconosciuta con D.D. del 12.02.2002 ai sensi dell'art.3 della legge 56/89 G.U. del 12-03-02, n° 60 Serie Generale

1.4 La Scuola è affiliata alla SITCC.

2. Programmazione scientifica e didattica

2.1 L'attività scientifica e la programmazione didattica sono di competenza di un Collegio formato dai Didatti della Scuola (ovvero dai docenti incaricati degli insegnamenti di cui al successivo art 7.2.1).

2.2 L'attività didattica e l'organizzazione sono attuate dal Direttore della Scuola, nominato dall'ente gestore.

3. Riserve d'iscrizione

3.1 E' consentita l'iscrizione ai soli Psicologi e Medici, laureati nelle rispettive discipline, in possesso di abilitazione professionale ed iscritti nei rispettivi albi.

3.2 E' altresì consentita l'iscrizione con riserva a chi, laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, ma non ancora abilitato, consegua l'abilitazione entro la prima sessione utile di Esame di Stato a far data dall'effettivo inizio dei Corsi e si iscriva all'Albo professionale entro il mese successivo a tale Esame.

3.3 Chi, iscritto con riserva, non consegua l'abilitazione professionale nei termini indicati nel precedente cpv, decade dalla qualità di studente specializzando, con perdita di frequenze ed esami eventualmente nel frattempo conseguiti.

4. Numero programmato

Il numero massimo di iscritti è di 20 studenti specializzandi per ogni anno di corso.

5. Modalità di accesso

5.1 L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che proporrà il proprio curriculum, ed esibirà o dichiarerà i titoli di cui al precedente art.3 che sono requisito obbligatorio per l'ammissione.

5.2 La scuola, previo accertamento dei requisiti, e dopo valutazione di titoli culturali e di qualità personali, forma una graduatoria degli aspiranti; l'iscrizione sarà consentita in accordo con tale graduatoria.

5.3 L'iscritto perfeziona la propria iscrizione attraverso la sottoscrizione del Regolamento della Scuola (anche per estratto).

5.4 Non sono previste abbreviazioni di corso a nessun titolo, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo cpv 5.5

5.5 L'aspirante che abbia già frequentato, anche parzialmente, un precedente corso di specializzazione in psicoterapia, sempre riconosciuto ai sensi dell'art 3 della L. 56/1989, può sottoporre alla Scuola, oltre al proprio curriculum, copia del programma della Scuola precedente; la Scuola, a proprio insindacabile giudizio, può riconoscere all'aspirante un credito formativo che può tradursi in un'abbreviazione del corso cui verrà iscritto.

5.6 Lo studente che per qualsivoglia causa o ragione interrompa la frequenza ai corsi, ha diritto alla certificazione della frequenza effettuata, nonché degli esami eventualmente sostenuti; nel caso di una successiva ripresa della frequenza, si applica quanto previsto al precedente cpv 5.5, compatibilmente col numero di posti disponibili di cui all'art 4.

5.7 Lo studente che venga a trovarsi in una condizione di disagio personale che possa influire sull'efficace prosecuzione dell'iter formativo può essere allontanato dal corso e/o invitato a risolvere la propria situazione. La condizione può essere accertata anche sulla base di una relazione circostanziata dei Didatti del corso stesso e le conseguenti azioni sono decise dal

Collegio dei Didatti. L'eventuale sospensione non comporta la perdita di quanto fin lì acquisito.

5.7.1 E' fatto esplicito divieto all'accoglimento di uno studente in psicoterapia o counseling da parte dei Didatti del suo corso, e per tutta la durata del medesimo corso.

6. Modalità di uscita o recesso

6.1 Lo studente che completi il corso effettuando le frequenze previste, superando gli esami intermedi, e superando l'esame finale di specializzazione, consegue il diploma di specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale, valido per l'autorizzazione all'esercizio della psicoterapia rilasciata a domanda dal proprio Ordine professionale.

6.2 Lo studente che, per dimissioni, rinunci alla prosecuzione del corso, mantiene i diritti di cui all'art 5.6

7. Programmazione didattica

7.1 Il programma didattico, formato dal collegio dei docenti, e comunicato alle autorità ministeriali per quanto di Legge, è il percorso formativo cui lo studente si deve tassativamente attenere per poter accedere agli esami intermedi ed all'esame finale di specializzazione.

7.2 L'attività didattica, per complessive 500 ore annue, e per quattro anni di corso, è articolata in:

7.2.1 Formazione professionale specifica (per un minimo di 100 ore annue)

7.2.2 Lezioni accademiche e seminari clinici su temi di interesse generale (per un minimo di 120 ore annue)

7.2.3 Attività di Project Learning su temi individuati di volta in volta (per un massimo di 80 ore annue)

7.2.4 Tirocinio pratico (per un minimo di 200 ore annue)

7.2.5 Supervisione professionale: a partire dal terzo anno di corso, una parte delle ore della Formazione professionale è dedicata alla supervisione individuale in gruppo dell'attività clinica degli studenti.

7.3 Le materie e gli insegnamenti impartiti sono strutturati in forma di moduli per grandi temi di interesse o di utilità clinica: ogni modulo può trasversalmente trovare attuazione in una o più delle attività di cui ai punti 7.2.2 e 7.2.3

8. Docenti

8.1 I docenti (Didatti) della formazione professionale specifica di cui al punto 7.2.1 sono individuati tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale nell'area cognitivo-comportamentale, e di dimostrate competenze didattiche.

8.2 I docenti delle Lezioni accademiche e dei seminari clinici sono individuati tra studiosi di chiara e comprovata esperienza scientifica nel settore, italiani o stranieri.

9. Frequenza

9.1 La frequenza ai corsi è obbligatoria, e costituisce requisito per poter accedere agli esami previsti dal programma.

9.1.1 L'assolvimento dell'obbligo di frequenza è verificato annualmente.

9.2 L'obbligo di frequenza è assolto anche in caso di assenze se queste non superano il 30% per ciascuna delle attività didattiche elencate all'art 7.2, ad esclusione del punto 7.2.4.

9.3 Lo studente che per qualsiasi causa o ragione superi il limite di assenze di cui al precedente art 9.2 è tenuto a recuperare la frequenza mancante attraverso la partecipazione ad attività didattiche programmate dalla scuola; in difetto, non potrà sostenere l'esame dell'anno di corso in cui le assenze si sono realizzate.

10. Esami ed esame finale

10.1 Al termine di ciascuno dei primi tre anni di corso i Didatti esprimono una valutazione delle competenze acquisite dallo studente e, in caso positivo, questi dovrà sostenere un esame per l'ammissione all'anno successivo.

10.1.1 L'esame di cui al punto precedente ha lo scopo di verificare la conoscenza degli argomenti svolti nelle Lezioni accademiche e nei Seminari clinici.

10.1.2 L'esame è effettuato a cura dei Didatti del corso, e la valutazione è data in trentesimi.

10.1.3 L'esame può essere scritto od orale.

10.2 Al termine dei quattro anni di corso, col parere favorevole dei Didatti del corso, lo studente sosterrà un esame di fronte ad una Commissione di almeno tre componenti: uno dei quali è uno dei Didatti del corso, e gli altri due sono nominati dal Collegio dei Didatti tra i Didatti di altri corsi o tra i docenti delle attività di cui al punto 7.2.2.

10.2.1 L'esame finale di specializzazione consiste nella presentazione di due relazioni scritte su due dei casi clinici seguiti in supervisione, nella trascrizione semi-integrale di un primo colloquio, ed in una tesina su un argomento teorico scelto in accordo coi Didatti del corso. La valutazione finale è attribuita in trentesimi.

10.3 Lo studente che non superi uno degli esami intermedi o l'esame finale è tenuto a ripeterlo non prima di un anno, conservando la frequenza maturata.

11. Certificazioni

11.1 Tutte le attività curriculari dello studente possono essere attestate dalla Scuola, su richiesta dell'interessato.

11.2 Tutti i dati personali ed i titoli posseduti possono essere dichiarati dallo studente ai sensi del DPR 445/2000 recante norme sulla semplificazione degli atti amministrativi.

11.3 Ai sensi del citato DPR 445/2000, la Scuola può disporre verifiche mirate o a campione per la conferma dei dati dichiarati.

12. Regolamento economico

12.1 La fruizione delle attività didattiche (frequenza ed esami) di ciascun anno di corso avviene a fronte di una retta annua convenuta all'atto della prima iscrizione.

12.2 La retta annua comprende tutte le attività didattiche, compresi segnatamente la supervisione professionale ed i tirocini, nonché tutti gli oneri assicurativi previsti dalla Legge.

12.3 La retta annua convenuta può subire incrementi negli anni successivi; tali incrementi non saranno comunque superiori all'andamento dell'inflazione, così come rilevato dall'ISTAT.

12.4 La retta annuale può essere frazionata in rate, che devono essere corrisposte alle date fissate.

12.5 L'interruzione per qualsivoglia causa o motivo da parte dello studente della fruizione delle attività didattiche non risolve l'obbligo di corresponsione dell'intera retta annua.

12.6 Il mancato assolvimento dell'obbligo economico comporta la perdita, temporanea o definitiva, della qualità di studente